

Data stampa: **1.11.2020** Ore: **19.31**Utente: **DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA - UNIVERSITÀ DI FIRENZE**

GUIDE EUTEKNE



Accantonamenti

CONTABILITÀ E BILANCIO

Latorraca S. - Tagliano A.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424-*bis* co. 3 c.c.).

Gli accantonamenti rappresentano la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, dei fondi per rischi e oneri (documento OIC 31, § 8).

I fondi generati dagli accantonamenti sono così classificati:

- ❖ i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
- ❖ i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi;
- ❖ i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è in funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere il ricorso a calcoli matematico-attuariali.

Classificazione

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle seguenti voci del passivo dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.):

B) Fondi per rischi e oneri

1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2. Per imposte, anche differite;
3. Strumenti finanziari derivati passivi;
4. Altri.

La voce "B.1 - Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili" accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto *ex art. 2120 c.c.*, nonché le indennità *una tantum*, quali ad esempio (documento OIC 31, § 15):

- ◆ fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ◆ fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
- ◆ fondi di indennità suppletiva di clientela;
- ◆ fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

La voce "B.2 - Fondi per imposte, anche differite" accoglie (documento OIC 31, § 16):

- ◆ le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
- ◆ le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

La voce "B.4 - Altri fondi" accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio (documento OIC 31, § 18):

- ◆ fondi per cause in corso;
- ◆ fondi per garanzie prestate;
- ◆ fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
- ◆ fondi per manutenzione ciclica;
- ◆ fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto;
- ◆ fondi per operazioni e concorsi a premio;
- ◆ fondi per resi di prodotti;
- ◆ fondi per recupero ambientale;
- ◆ fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
- ◆ fondi per contratti onerosi.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di Conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio di classificazione "per natura" dei costi. Tutte le volte in cui non è attuabile la correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci delle suddette classi, gli accantonamenti sono iscritti alle voci B.12 e B.13 del Conto economico (documento OIC 31, § 19).

Gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono rilevati:

- ❖ in linea generale nella voce B.9.d;
- ❖ nella voce B.7, se relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato (es. accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza e ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto.

Condizioni per la rilevazione

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite e debiti che presentano le seguenti caratteristiche (documento OIC 31, § 25):

- ❖ natura determinata;
- ❖ esistenza certa o probabile;
- ❖ ammontare o data di sopravvenienza delle passività indeterminabili;
- ❖ ammontare delle passività attendibilmente stimabili.

Un fondo rischi e oneri non può iscriversi per (§ 27):

- ❖ rettificare i valori dell'attivo;
- ❖ coprire rischi generici;
- ❖ effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio;
- ❖ rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma per le quali non è possibile determinare l'ammontare se non in modo aleatorio ed arbitrario;
- ❖ rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Grado di realizzazione e accadimento degli eventi

Secondo il documento OIC 31 (§ 12):

- ❖ un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- ❖ un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi ed è contraddistinto, dunque, da una ridotta probabilità di realizzazione;

- ◆ un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi ovvero potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Rilevazione e valutazione

Stima dei fondi

L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile (documento OIC 31, § 32).

La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi di incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio (§ 33).

Il processo di stima può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. Tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo può rendersi necessario (§ 35):

- ◆ conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
- ◆ elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
- ◆ acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (es. pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
- ◆ disporre di tutti gli elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Laddove la misurazione degli accantonamenti ai fondi non si concluda con la definizione di un importo puntuale e preciso, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati (documento OIC 31, § 30).

Attualizzazione dei fondi

Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell'orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze (documento OIC 31, § 34):

- ◆ l'obbligazione futura è certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge (fondo oneri);
- ◆ è possibile stimare ragionevolmente l'esborso connesso all'obbligazione e la data di sopravvenienza;
- ◆ la data di sopravvenienza risulta particolarmente lontana nel tempo, tanto da generare una significativa differenza tra il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.

L'attualizzazione, applicabile ai soli fondi oneri, è prevista come facoltativa, in quanto la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale non è un elemento rilevante in tutti i casi (sub "Motivazioni alla base delle decisioni assunte").



La società deve sanare danni arrecati alla zona dove sono ubicati gli impianti di produzione, per un ammontare di 150.000 euro. La società utilizza come tasso di attualizzazione il rendimento medio dei titoli di Stato emessi negli ultimi 3 anni, aventi durata analoga a quella dell'obbligazione assunta (10 anni).

Il tasso di sconto si suppone pari al 2,5%.

Il valore attuale del fondo è pari a:

$$VA = 150.000 \times (1,025)^{-10} = 117.179,76$$

Calcolo fondo oneri			
Anno	Valore attuale del fondo	Tasso interesse	Interessi maturati
0	€ 117.179,76	2,50%	€ 2.929,49
1	€ 120.109,25	2,50%	€ 3.002,73
2	€ 123.111,25	2,50%	€ 3.077,80
3	€ 126.189,78	2,50%	€ 3.154,74
4	€ 129.344,53	2,50%	€ 3.233,61
5	€ 132.578,14	2,50%	€ 3.314,45
6	€ 135.892,60	2,50%	€ 3.397,31
7	€ 139.289,91	2,50%	€ 3.482,25
8	€ 142.772,16	2,50%	€ 3.569,30
9	€ 146.341,46	2,50%	€ 3.658,54
10	€ 150.000,00		

Le scritture contabili sono le seguenti:

- al 31.12.anno 0:

		Accantonamento al fondo per recupero ambientale	a	Fondo per recupero ambientale		117.179,76
--	--	--	---	-------------------------------	--	------------

- al 31.12.anno 1:

		Oneri di attualizzazione	a	Fondo per recupero ambientale		2.929,49
--	--	--------------------------	---	-------------------------------	--	----------

Negli esercizi successivi, la società deve monitorare le condizioni assunte e, nel caso di nessuna variazione (o variazioni non significative) dei tassi di mercato e della stima dell'esborso, deve limitarsi ad adeguare il fondo, tenendo conto del trascorrere del tempo.

In assenza di indicazioni specifiche da parte del documento OIC 31, sembrerebbe corretto classificare gli oneri di attualizzazione nella voce C.17 del Conto economico.

Valutazioni successive

Alla fine di ciascun esercizio occorre valutare la congruità dei fondi per rischi e oneri iscritti nei periodi precedenti per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio (documento OIC 31, § 37).

L'acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima (§ 38).

L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili è determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge, diverse dall'art. 2120 c.c., di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc. (§ 41).

Utilizzazione dei fondi

L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito (documento OIC 31, § 43).

Al momento del sostenimento dei costi, ove gli stessi siano interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega direttamente il fondo senza rilevare alcun componente a Conto economico (§ 44).

			Fondo	a	Debiti			
--	--	--	-------	---	--------	--	--	--

Laddove il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (es. la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di Conto economico in coerenza con l'accantonamento originario (§ 45).

			≠ Fondo	a	Debiti			
--	--	--	------------	---	--------	--	--	--

Sopravvenienze passive

Laddove, invece, il fondo risulti parzialmente o totalmente eccedente, occorre ridurne il valore (§ 46).

La rilevazione contabile dell'eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio/passività a fronte del quale è stato stanziato l'accantonamento. L'eliminazione/riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento (es. se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi") (§ 47).

	Fondo	a	≠	
		a	Debiti	
		a	Sopravvenienze attive	

Informazioni in Nota integrativa

Con riferimento ai fondi rischi e oneri, nella Nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ◆ i criteri applicati nelle valutazioni delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.);
- ◆ le variazioni intervenute nella consistenza delle voci e, in particolare, la formazione e le utilizzazioni (art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.);
- ◆ la composizione della voce "B.4 - Altri fondi per rischi e oneri" dello Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 7 c.c.);
- ◆ l'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.).

In riferimento alla composizione della voce "B.4 - Altri fondi per rischi e oneri", la Nota integrativa fornisce (documento OIC 31, § 49):

- ◆ la descrizione della situazione di incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- ◆ l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare degli accantonamenti iscritti;
- ◆ nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- ◆ l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;

- ◇ l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del Conto economico diverse dalle voci B.12 e B.13.

Nel caso di passività possibili, viene richiesta evidenza in Nota integrativa delle seguenti informazioni (§ 49):

- ◇ la situazione di incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- ◇ l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- ◇ altri possibili effetti se non evidenti;
- ◇ l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote.

(Versione aggiornata al 24.8.2020)
